

sita iniziativa legislativa per il finanziamento con fondi regionali.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma precedente è altresì differita la data indicata dall'articolo 1, comma 2, del decreto n. 104 del 14 marzo 2011, per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA.

3. Con successivo decreto saranno rideterminate le date di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'economia ed, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 18 maggio 2011.

ARMAO

(2011.20.1576)083

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 4 marzo 2011, n. 1.

Legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

PREMESSA

La Commissione europea, con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'aiuto n. 675/2008) ha approvato l'agevolazione fiscale di cui alla legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 20 novembre 2009).

La citata legge regionale, allo scopo di determinare condizioni favorevoli alla creazione di nuove imprese, al potenziamento di quelle esistenti ed all'attrazione nel territorio della Regione siciliana di risorse finanziarie di origine esterna, con conseguenti positive ricadute occupazionali, prevede la concessione alle imprese che effettuano investimenti in Sicilia entro il termine del 31 dicembre 2013 dei seguenti contributi:

- 1) credito di imposta per investimenti, concesso nella misura dell'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto prevista dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiose; negli altri casi, nella misura dell'80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti per la Sicilia, rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dal regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il

prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I;

- 2) credito di imposta per investimenti, nei limiti massimi di spesa annualmente determinati e secondo i massimali di intensità, variabili in funzione delle crescita dimensionale delle PMI, previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007 e 2013, dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Ai fini dell'attuazione del presente regime di aiuto, è applicabile la definizione di PMI di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003), richiamata al punto 53 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008).

La legge in oggetto prevede un limite minimo e massimo dell'investimento ammissibile ad agevolazione.

In particolare sono ammissibili i progetti di investimento iniziale, da realizzare nel territorio regionale siciliano, per i seguenti importi:

- a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese e le imprese artigiane a prescindere dalla dimensione;
- b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese;
- c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie e grandi imprese;
- d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo;
- e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2009, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d).

Per quanto concerne le imprese artigiane così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433 l'Ufficio legislativo e legale della Regione, con parere n. 17624 reso in data

15 giugno 2010, ha evidenziato che le stesse possono fruire delle agevolazioni nei limiti dell'importo agevolabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 11/2009.

Il regime in argomento prevede che l'agevolazione fiscale venga utilizzata esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali dell'impresa.

La normativa in questione non finanzia investimenti di sostituzione, macchinari usati, investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma veri costi (come, ad esempio, i costi di pubblicità e ricerca), nonché l'avviamento dell'impresa.

Si puntualizza che le domande di aiuto devono essere presentate ed accolte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 15, prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti d'investimento.

L'avvio della realizzazione del progetto d'investimento iniziale ammesso all'agevolazione deve avvenire tassativamente, entro sei mesi dall'accoglimento dell'istanza.

Con la presente circolare, condivisa dall'Agenzia delle entrate con pareri resi dalla Direzione centrale normativa e contenzioso e della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo rispettivamente con note prott. n. 2008/157919 del 13 novembre 2008 e n. 2009/196781 del 13 gennaio 2010, vengono forniti chiarimenti ed illustrate le modalità applicative dell'agevolazione in esame.

1. BENEFICIARI

Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha modificato l'art. 2135 del codice civile, che effettuano investimenti nel territorio della Regione siciliana, nonché gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che svolgono attività d'impresa, nonché le imprese artigiane, così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433, che possono fruirne nei limiti dell'importo agevolabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), a prescindere dalla dimensione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà finanziaria.

Al riguardo si evidenzia che l'impresa, come, peraltro, indicato negli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1° ottobre 2004), è comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di una società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di una procedura consueta per insolvenza.

L'agevolazione di cui al presente regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nei settori dell'industria

carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 in G.U.U.E C n. 54 del 4 marzo 2006.

Pertanto, i settori indicati nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 11/2009, sono esclusi dalla misura agevolativa se rientranti nei sopracitati allegati I e II.

I benefici in argomento non si applicano, altresì, alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, nonché ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 qualora le spese ammissibili eccedano i massimali di cui al punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006).

2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

L'articolo 3 della legge regionale n. 11/2009 estende, secondo le misure ivi previste, il contributo di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese – operanti nei settori previsti dai commi da 1 a 3 dello stesso articolo - derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti.

Ai sensi dell'articolo 5 per concentrazione si intende:

- a. la costituzione di un'impresa per fusione di più imprese;
- b. l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
- c. l'acquisizione del controllo di società di cui all'art. 2359 del codice civile;
- d. la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;
- e. la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'art. 2545-septies del codice civile.

L'agevolazione è concessa alle imprese derivanti da operazioni di aggregazione aziendale che si siano avviate, con le modalità sopra riportate, successivamente alla data di entrata in vigore della legge e perfezionate, avuto riguardo agli effetti civili, prima della presentazione dell'istanza per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009.

Con riferimento alla fusione, il perfezionamento dell'aggregazione coincide con la data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.

3. I SETTORI AGEVOLABILI

I settori agevolabili sono quelli indicati nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale in oggetto i cui codici (ATECO 2007) a sei cifre sono indicati nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di presentazione delle istanze (mod. ICIS – mod. RICIS).

3.1 IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione è limitata agli investimenti iniziali effettuati nell'ambito dell'attività di

trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. L'applicazione dell'agevolazione deve avvenire nel rispetto degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. C 84 del 3 aprile 2008), nonché delle condizioni indicate all'articolo 34, paragrafo 4 - e all'articolo 35 paragrafo 1 - lettere a), b), c), d), e), f) e paragrafo 3 del "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L/223 del 15 agosto 2006.

In particolare, il progetto di investimento iniziale proposto non deve riguardare prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre, il predetto progetto d'investimento deve essere finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di lavoro;
- migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;
- produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- ridurre l'impatto negativo sull'ambiente;
- migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi.

Per investimento iniziale deve intendersi - come indicato al successivo paragrafo 6 "Oggetto dell'agevolazione" - un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente, inteso anche come aumento della capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva, ovvero inteso come un adeguamento tecnologico dell'impianto, attraverso interventi di carattere straordinario, che consenta di incrementare i livelli di produttività;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per trasformazione si intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento e produzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

In particolare, la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura può comprendere le seguenti operazioni:

- preparazione: operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilletatura, la trititura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione: processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidrata-

zione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi.

3.2 PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Per quanto riguarda le PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazione dei prodotti agricoli.

Le agevolazioni in argomento non possono essere concesse per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non possono essere finanziati investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune di mercato (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti.

Possono essere ammessi ad agevolazione esclusivamente i progetti di investimento iniziale, come indicati al successivo paragrafo 6, che risultino coerenti con il Programma di sviluppo rurale – Sicilia 2007/2013 – Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”.

3.2.1 Piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli ubicate nei comuni ricadenti in zone agricole svantaggiate

L'articolo 2, comma 1 – lett. a), della legge regionale n. 11/2009 prevede che per le piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, ubicate nei comuni ricadenti in zone agricole svantaggiate, il credito di imposta compete, limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazione dei prodotti agricoli, nella misura dell'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti per le PMI dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006).

Al riguardo, si puntualizza che con decreto dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste del 24 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, sono state individuate le aree comunali totalmente o parzialmente svantaggiate.

4. CUMULABILITÀ

Il credito di imposta è concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 11/2009 nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” (eccetto che per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009).

In particolare, secondo quanto previsto dal predetto paragrafo 4.4., il credito di imposta è cumulabile con il sostegno de minimis, con altri aiuti di Stato a finalità

regionale o con altri aiuti a diverse finalità che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, entro i limiti del massimale di intensità di aiuto previsto per la Sicilia.

Per i settori di cui al sopracitato articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensità indicati nella tabella di cui all'allegato II al "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 223 del 15 agosto 2006).

Ai fini delle verifiche sul rispetto delle regole di "cumulo", l'impresa dovrà indicare nella domanda di aiuto se il progetto di investimento sia stato ammesso o meno ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, precisarne l'ammontare.

L'agevolazione sarà oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.

La fruizione dell'agevolazione, che avviene con il meccanismo della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, sarà, infatti, controllata attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel mod. F24.

L'eventuale cumulo illegittimo sarà sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dal

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Su ogni fattura di acquisto riguardante beni, ovvero, servizi per i quali è concessa l'agevolazione di cui alla legge regionale n. 11/2009, deve essere apposta, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, espoto mediante il modello F24 del mese di [...]" . Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.

5. MISURE DELL'AIUTO

Il credito d'imposta compete nelle misure indicate agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2009 salvo il rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie di cui all'articolo 9 della medesima legge (cfr. paragrafo 11).

Si riportano, di seguito, le tabelle indicanti le percentuali di aiuto concedibile ai sensi della legge regionale n. 11/2009.

Tabella 1 - Percentuali di aiuto previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiose: 85 per cento del massimale di intensità di aiuto previsto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006).

TABELLA 1

Piccole imprese	Medie imprese
42,50%	42,50%

Tabella 2 - Percentuali di aiuto previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2009: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'allegato II del "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 223 del 15 agosto 2006)

e - per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I.

TABELLA 2

Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti compresi nel medesimo Allegato I	Piccole imprese	Medie imprese
Percentuale	40%	40%
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti non compresi nell'Allegato I		
Percentuale	40%	32%

Imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea	Piccole imprese	Medie imprese	Imprese con meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 mio EUR
Percentuale	48%	48%	24%
Altre imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Percentuale	40%	32%	24%

Il credito di imposta per investimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2009, è concesso alle PMI operanti nei settori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa

tra quelle indicate nelle tabelle A) e B) del medesimo articolo 3 comma 1, rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

NUMERO DI DIPENDENTI	CLASSE DI FATTURATO (in milioni di euro)			
	2-10 uguale a 2 e inferiore a 10	10-30 uguale a 10 e inferiore a 30	30-40 uguale a 30 e inferiore a 40	40-50 uguale a 40 e inferiore a 50
10-49	90 %	90 %	95 %	100 %
50-150	90 %	90 %	95 %	100 %
151-199	95 %	95 %	95 %	100 %
200-249	100%	100%	100%	100%

N.B. nella classe di fatturato è incluso il limite inferiore mentre è escluso quello superiore.

Le percentuali di cui alla superiore tabella si applicano ai massimali di intensità di aiuto previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'allegato II del "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" e - per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per

gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I.

Al riguardo si fa presente che i massimali previsti per le PMI sono i seguenti:

	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti compresi nell'Allegato I	50%	50%
Imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea	60%	60%
Altre imprese, incluse quelle operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti non compresi nell'Allegato I	50%	40%

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito delle PMI si tiene conto, al momento della presentazione dell'istanza, della definizione di PMI contenuta nell'allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (G.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008).

Nel caso di PMI che hanno attuato processi di concentrazione, per la determinazione della percentuale, si fa riferimento alla misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle tabelle A) e B) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, rispettivamente con

riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

- il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono con-

teggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

- il fatturato corrisponde alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

Le misure di aiuto sopra indicate devono intendersi automaticamente rettificate in senso conforme ad eventuali sopravvenute modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale.

INTENSITA' EFFETTIVA PER CODICE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECO 2007) – “ALLEGATO A” (EX ART. 1, COMMA 7, L.R. N. 11/2009)

CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE, TURISMO E SERVIZI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITA'
GI	24%
MI	32%
PI	40%
MICRO	40%

**MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE, TURISMO E SERVIZI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00**

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	INTENSITA'
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	36%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	38%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	40%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%

CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (ATTIVITA' MANIFATTURIERE -DISCIPLINE SPECIFICHE)

DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITA'
GI	18%
MI	26%
PI	34%
MICRO	34%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (ATTIVITA' MANIFATTURIERE -DISCIPLINE SPECIFICHE)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	INTENSITA'
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	29,25%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	30,87%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	32,50%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	38,25%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	40,37%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	42,50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	38,25%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	40,37%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	42,50%

CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA)

DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITA'
Imprese pesca (diverse da PMI) meno 750 dip. e/o fatt. meno 200 milioni euro	24%
MI	48%
PI	48%
MICRO	48%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	INTENSITA'
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	54%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	57%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	60%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	54%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	57%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	60%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	54%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	57%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	60%

CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:

- Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
- Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I</i>	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I</i>	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	SI	NO	40%	32%
MI	NO	SI	32%	32%
PI	SI	NO	40%	40%
PI	NO	SI	40%	40%
MICRO	SI	NO	40%	40%
MICRO	NO	SI	40%	40%

**MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI)**

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:
1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non nel medesimo allegato I

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVAMENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I</i>	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I</i>	ADDETTI	FATTURATO	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	36%

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVAMENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I</i>	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I</i>	ADDETTI	FATTURATO	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	36%	36%
MI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	38%
MI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	38%	38%

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I</i>	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I</i>	ADDETTI	FATTURATO	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	40%
MI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	40%	40%
PI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
PI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
MICRO	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
MICRO	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, UBICATE IN ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE, OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI)

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: <i>trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I</i>	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	INTENSITA' PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI		42,50%	34%
PI		42,50%	42,50%
MICRO		42,50%	42,50%

6. OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 - rientranti in una delle tipologie di investimento iniziale previste al punto 34 degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013".

Nel caso di beni materiali, deve ritenersi che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Per i beni immateriali, invece, l'agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.

Per beni immateriali si intendono:

- diritti di brevetto;
- licenze di sfruttamento o conoscenze tecniche brevettate;
- conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
- diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

I programmi informatici rientrano tra i beni immateriali agevolabili solo se commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e, comunque, nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto o licenze. Si precisa che non rientra nella categoria dei programmi informatici ammissibili all'agevolazione il software di base, indispensabile ai fini del funzionamento di una macchina o di un impianto, la cui spesa va piuttosto considerata in uno con quella relativa all'impianto o al macchinario governato dal software stesso.

Ai sensi del sopracitato punto 34 degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", per investimento iniziale deve intendersi un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente, inteso anche come aumento della capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva, ovvero inteso come un adeguamento tecnologico dell'impianto, attraverso interventi di carattere straordinario, che consenta di incrementare i livelli di produttività;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

6.1 Nozione di struttura produttiva

Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati in Sicilia, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di:

- a) un autonomo ramo d'azienda, inteso come insieme coordinato di beni materiali, beni immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico destinato al mercato;
- b) un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di

imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Non può in nessun caso essere considerata autonoma struttura produttiva un reparto, che, pur dotato di autonomia organizzativa, costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo comune.

7. BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, ciò anche se l'impresa ne trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi, come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l'avviamento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 restano, inoltre, esclusi dalle agevolazioni i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 Q, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 27 del 2 febbraio 1989). Si precisa, al riguardo, che tale categoria non comprende le macchine d'ufficio eletromeccaniche ed elettroniche, inclusi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici (che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame).

8. REQUISITO DELLA NOVITÀ

Gli investimenti agevolabili devono caratterizzarsi per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore, né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.

Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non superi il 20% del costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che il valore del bene usato non superi il 20% del costo complessivo.

Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali, il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E PRESCRIZIONI

La concessione degli aiuti previsti dal presente regime, è soggetta alle seguenti condizioni di ammissibilità e prescrizioni:

- a) partecipazione dell'impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del progetto di investimento iniziale con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento: al riguardo, gli "Orientamenti comunitari in materia

di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” prevedono che “onde garantire che l’investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico”¹.

Si precisa che, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile;

- b) i costi relativi all’acquisizione mediante leasing finanziario di beni diversi da terreni ed immobili possono essere presi in considerazione solo se il contratto abbia la forma di leasing finanziario e contempli l’acquisto dell’attivo alla scadenza;
- c) per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Detto costo non comprende le spese di manutenzione;
- d) i beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell’agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all’attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell’agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le PMI;
- e) mantenimento dell’investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del progetto di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le PMI dalla data di ultimazione del progetto stesso;
- f) il leasing di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e tre anni per le PMI dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento;
- g) per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

10. MOMENTO RILEVANTE

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all’acquisizione del bene nel periodo d’imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell’art. 109 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione e per i beni immobili, al momento della stipulazione dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, alla

data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce dell’articolo 1655 del codice civile e seguenti, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.

Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all’art. 109 citato.

In ogni caso, l’investimento non può essere avviato prima dell’accoglimento dell’istanza, conformemente a quanto previsto dal punto 108 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Si evidenzia che le imprese beneficiarie devono mantenere, secondo quanto previsto dall’articolo 60, lettera d) del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

L’agevolazione oggetto della legge regionale n. 11/2009, in quanto condizionata all’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali o immateriali ammortizzabili, rientra nella categoria dei contributi in conto impianti e va contabilizzata adottando uno dei due metodi alternativi dei “risconti passivi” o della “riduzione del costo”.

11. SETTORI SPECIALI

L’articolo 9 della legge regionale n. 11/2009 prevede che le agevolazioni siano concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.

In particolare, per quanto riguarda il settore della cantieristica contraddistinto con i codici ATECO 2007 - 30.11.01 “Fabbricazione di sedili per navi, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce”, 30.11.02 “Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per nave), limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce” e 30.12.00 “Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive”, le agevolazioni per la costruzione, riparazione o trasformazione navale, così come definiti nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, pubblicata nella G.U.U.E. n. C/317 del 30 dicembre 2003, possono essere concessi solo se ricorrono le condizioni seguenti:

¹ Vedi punto 39 degli Orientamenti. In particolare, alla nota 42 è precisato che “ciò non accade ad esempio nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, le garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell’ambito della norma de minimis”.

- a) gli investimenti devono essere volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti;
- b) nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato (tra cui la Regione siciliana) rientranti nella carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non supera il 22,5%.

12. DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, rientranti nel progetto di investimento iniziale.

I terreni e gli immobili, per i quali si applicano le vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

I terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione. Benché non rilevino autonomamente come beni agevolabili, i terreni possono tuttavia rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad una struttura produttiva dell'impresa ubicata nel territorio in Sicilia. Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione sorge soltanto con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, vale a dire da quando la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta attuazione. È da questo momento che il costo di acquisizione dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in parola.

Posto che l'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato e che, prima di questo momento, il costo dell'area potrà fruire del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.

Si precisa che nel caso di acquisizione di un fabbricato strumentale nuovo con annesso terreno, tanto in proprietà quanto in locazione finanziaria, è agevolabile, nel rispetto delle condizioni precedentemente evidenziate, il costo dell'investimento comprensivo del valore del terreno su cui insiste il fabbricato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria - agevolabili solo se i relativi contratti contemplano l'acquisto dell'attivo alla scadenza del contratto di locazione - in ordine alla determinazione delle spese ammissibili, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (detto costo non comprende le spese di manutenzione). Nessuna rilevanza può attribuirsi, pertanto, al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall'impresa.

In ordine alla corretta applicazione del credito d'imposta e nel contestuale rispetto della normativa comunitaria e della disciplina contrattuale interna, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 4 del 7 gennaio 2009 ha evidenziato che nei contratti di leasing relativi a beni agevolati

debbia essere inserita una specifica disposizione che preveda l'esercizio "anticipato" del diritto di opzione da parte dell'impresa utilizzatrice.

In tal modo, quest'ultima esercita anticipatamente, già al momento di stipula del contratto, l'opzione di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione fatto salvo il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

13. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 dispone che il credito d'imposta è determinato direttamente dal contribuente con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

I soggetti ammessi ad agevolazione, prima dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati, devono produrre, agli stessi dipartimenti che hanno adottato il provvedimento di accoglimento, le fatture, le quietanze di pagamento, il certificato S.A.L. di cui al paragrafo 10, ovvero, nel caso di investimenti realizzati in economia, copia della documentazione e delle scritture contabili relative agli stessi investimenti realizzati in economia.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione, sull'investimento già effettuato, della percentuale spettante di cui al par. 5. Sul maggiore credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovute le sanzioni, nonché gli interessi.

Gli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

Si precisa, altresì, che, se a conclusione dell'investimento i costi effettivamente sostenuti per l'intero progetto risultano più alti degli oneri pianificati, l'ammontare dell'agevolazione calcolato sulla base dei costi ammissibili pianificati non potrà essere incrementato.

14. LIMITI DI UTILIZZO

A norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, da emanarsi previa intesa con le autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013 e parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, viene annualmente definito in riferimento alle risorse disponibili ed ai limiti già direttamente previsti dagli articoli 1 e 10 della legge regionale n. 11/2009 le limitazioni finanziarie dei contributi da concedere alle imprese.

Si fa presente che i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2009 rispettivamente prevedono che i contributi sono riservati prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere contraddistinte dai codici

(ATECO 2007) da 11.07 a 33 di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009 e che in ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate individuate con decreto dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste del 24 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

Una volta raggiunti i suddetti limiti annuali, il credito d'imposta non può più essere concesso.

Secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11/2009 il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti² e della certificazione antimafia di cui al DPR n. 252/1998 e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento.

L'investimento, stante la preventività dell'istanza, non potrà essere effettuato prima dell'accoglimento della stessa ed il credito sarà fruibile, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, in base agli investimenti interamente realizzati secondo la pianificazione indicata nell'istanza e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Tuttavia, in caso di incipienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Al fine della individuazione temporale della realizzazione dell'investimento, si precisa che il momento rilevante per i diversi beni agevolabili - che individuerà la maturazione del credito - è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 109 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

Al riguardo sorge la necessità di collegare il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento.

Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dell'investimento oggetto di agevolazione:

- a) per gli investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'«inizio della realizza-

zione dell'investimento» coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:

- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
- dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;
- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
- b) per avvio dell'investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell'investimento anche l'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
- c) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
 - dalla conclusione del contratto comprovante "l'avvio della realizzazione dell'investimento";
 - da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, l'apertura di un cantiere);
- d) per gli investimenti realizzati in economia l'«avvio» si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenuute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.

In talune ipotesi, specialmente se il contratto è concluso verbalmente, il momento di avvio dell'investimento può coincidere con quello di realizzazione o ultimazione dell'investimento, che, come noto, rappresenta il momento in cui matura il diritto a fruire del credito d'imposta; in questi casi, gli investimenti si considerano "avviati" e "realizzati" contemporaneamente nel momento della consegna del bene mobile oggetto d'investimento.

Nel caso di costruzione di beni immobili, l'inizio della effettiva realizzazione dell'investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell'area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l'investitore assume, sulla base di documenti certi, l'impegno ad acquistare la predetta area (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).

Va infatti tenuto presente che la costruzione di un fabbricato strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo.

² Per garantire uniformità di regole in materia di controlli degli interventi a valere sul PAR FAS 2007/2013 con quelli realizzati con risorse comunitarie, in riferimento a quanto consentito dall'art. 3, comma 1, lett. e) della legge n. 20/1994, in ottemperanza a quanto disposto con deliberata della Giunta regionale n. 320 del 12 agosto 2009, il Presidente della Regione ha richiesto con nota prot. 56484 del 19 ottobre 2009 alla Corte dei conti di sottoporre al controllo preventivo alcune categorie di atti propedeutici all'attuazione dei programmi da realizzare con i fondi FAS 2007/2013, come previsto per gli atti relativi alla programmazione comunitaria. Con deliberazione n. 92/2009/CONTR/PREV. la sezione di controllo della Corte dei conti ha ritenuto ammissibile la richiesta confermando l'assoggettamento a controllo preventivo di legittimità, tra gli altri provvedimenti, dei decreti di ammissione a finanziamento (cfr. circolare ragioneria generale – Organismo responsabile PAR FAS 2007/2013 - n. 18/2009 - prot. n. 64950 del 26 novembre 2009).

Per tale investimento a "formazione progressiva nel tempo", l'avvio non può coincidere con il momento (finale) della realizzazione o ultimazione dell'opera, ma deve individuarsi nel momento in cui, sulla base di documenti o attestazioni aventi data certa, si verifica un "fatto prodromico" agli eventi di cui all'articolo 109 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

Da quanto sopra espresso, consegue che:

- il credito è fruibile solo dalla data della comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti e della certificazione antimafia di cui al DPR n. 252/1998 e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento, tenendo conto che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di accoglimento della predetta istanza.
- il credito, per il quale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di compensazione, non potrà essere fruito in misura superiore al limite massimo previsto dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 pari al 30 per cento, nell'anno di accoglimento dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo all'accoglimento dell'istanza. Potrà, inoltre, essere utilizzato il credito maturato nell'anno precedente e non fruто ma entro il secondo anno dall'accoglimento della istanza.
- tuttavia, solo in caso di incipienza è consentito l'utilizzo del credito negli anni successivi al secondo, dall'accoglimento dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'incipienza si verifica qualora nel periodo considerato, il contribuente non abbia effettuato versamenti con modello F24 con saldo a debito. L'eventuale versamento con saldo a debito in presenza di credito compensabile comporta, per gli anni successivi, la decadenza dal beneficio, per un ammontare pari alla somma dei versamenti con saldo a debito effettuati.

Il contribuente dovrà realizzare gli investimenti nell'anno di accoglimento dell'istanza e nei due anni solari successivi secondo le richiamate percentuali, anche nel caso in cui abbia il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 11/2009. Si precisa che, se l'investimento pianificato nell'istanza viene realizzato entro i due anni successivi a quello di accoglimento della stessa ma in un momento diverso da quello ivi indicato, il credito di imposta viene rideterminato - fatta eccezione per cause non imputabili al contribuente ed oggettivamente riscontrabili attraverso atti e documenti - escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario degli investimenti non realizzati nel periodo pianificato.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata il credito di imposta utilizzato anche negli anni precedenti.

In ogni caso sul credito utilizzato in eccedenza, anche rispetto ai limiti massimi spettanti, saranno dovute le sanzioni nonché gli interessi.

15. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DELLA PERIZIA GIURATA E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

Le imprese devono produrre, in via telematica, apposita richiesta di agevolazione per progetti di investimento iniziale esclusivamente secondo i seguenti modelli d'istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, approvati unitamente alle relative istruzioni di compilazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009, con decreto n. 91 del 1 marzo 2011:

- a) modello ICIS (Istanza credito d'imposta Sicilia), relativo all'istanza da presentare da parte dei soggetti che intendono conseguire il contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, di cui alla legge regionale n. 11/2009;
- b) modello RICIS (Rinnovo istanza credito d'imposta Sicilia), relativo al rinnovo dell'istanza da presentare da parte dei soggetti che non hanno ottenuto, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, l'accoglimento di precedenti istanze per l'ammissione al contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009.

L'articolo 2 del sopra menzionato decreto n. 91/2011 prevede che le istanze di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) – modello ICIS devono essere presentate, per l'anno 2011, dalle ore 10 del 21 marzo 2011 alle ore 24 del 31 maggio 2011.

Per gli anni successivi i termini di presentazione delle istanze di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) dello stesso decreto n. 91/2011 – modello RICIS nonché di quelle cui all'art. 1, comma 1, lett. a) – modello ICIS, saranno determinati sempre con decreto assessoriale, da adottare in conseguenza dei fondi resisi annualmente disponibili.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOIMPOSTASICILIA", reso disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 marzo 2011.

È fatto obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente comma nonché copia della comunicazione che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

Si evidenzia che non possono considerarsi ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati precedentemente all'accoglimento dell'istanza di ammissione al credito.

Il criterio di attribuzione del credito d'imposta sarà quello dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza per come rilevabile dalla certificazione della data di avvenuta presentazione dell'istanza rilasciata in via telematica e con procedura automatizzata. L'accoglimento avrà luogo sulla base delle risorse finanziarie resse disponibili per l'anno, nei limiti e con le riserve previste dalla legge regionale n. 11/2009, avuto riguardo alle determina-

zioni di cui decreto adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale n. 11/2009³.

Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, non hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della medesima legge regionale n. 11/2009 esponendo un importo relativo all'investimento, non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza.

L'istanza di rinnovo deve essere inviata con apposita istanza (mod. RICIS). Rispettate tali condizioni, le imprese di cui al superiore periodo conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta. Il criterio di attribuzione del credito d'imposta in sede di esame delle istanze di rinnovo sarà quello dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze medesime, per come rilevabile dalla certificazione della data di avvenuta presentazione dell'istanza rilasciata in via telematica e con procedura automatizzata, inviate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati, a tal fine utilizzando le risorse disponibili anche per effetto di rinunce al credito richiesto ovvero di minor credito derivante da decadenze, revoche o rideterminazioni.

L'istanza può essere qualificata come "rinnovata" se in essa viene riproposta la stessa tipologia d'investimento pianificata in occasione della presentazione della richiesta originaria e per un importo non superiore a quello indicato in quest'ultima.

Ai fini della concessione del credito, si tiene conto dell'importo indicato nell'istanza rinnovata se uguale a quello esposto nella richiesta originaria.

Al contrario, l'indicazione di un importo superiore a quello della domanda originaria rende nulla l'istanza di rinnovo, con conseguente cancellazione dell'ordine di priorità acquisito con la richiesta originaria.

Nell'istanza di rinnovo non si può tenere conto di investimenti non collegati a quelli indicati nell'istanza originaria, per i quali, invece, il contribuente potrà chiedere l'agevolazione inoltrando una "nuova istanza". Anche agli investimenti ammessi al beneficio in occasione del rinnovo dell'istanza è estensibile la norma prevista secondo cui l'investimento deve essere avviato successivamente all'accoglimento dell'istanza di rinnovo.

A) PERIZIA GIURATA

Le imprese devono produrre apposita perizia giurata, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009, redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente, che descriva, anche con riguardo ai profili tecnico-economici, il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientri il predetto progetto.

Nell'ambito della suddetta descrizione deve, altresì, essere indicata la modalità attraverso cui vengono realizzati gli interventi volti all'introduzione di eco-innovazioni

di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (es: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ovvero all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO₂ e degli altri GAS serra.

A tal fine le imprese devono rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della predetta perizia giurata, nonché trasmetterla per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ai seguenti uffici:

- Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Casella di PEC: creditoimposta.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 (attività estrattive, manifatturiere, turismo, servizi) contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009;
- Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura - Casella di PEC: creditoimposta.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti agricoli) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009;
- Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca - Casella di PEC: creditoimposta.pesca@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009.

B) CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Le imprese, qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro, dovranno inviare, contemporaneamente alla trasmissione telematica dell'istanza, ad uno dei seguenti uffici dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito n. 3 del 1 febbraio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni:

- Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Casella di PEC: creditoimposta.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009

³ In relazione alle istanze da presentare nell'anno 2011 si veda il decreto n. 206 del 23 giugno 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010.

(attività estrattive, manifatturiere, turismo, servizi) contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all' allegato elenco della legge regionale n. 11/ 2009;

- Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura - Casella di PEC: creditoimposta.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti agricoli) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009;
- Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca - Casella di PEC: creditoimposta.pesca@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa).

La certificazione antimafia deve essere acquisita dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del sopra citato D.P.R. n. 252/1998, prima dell'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari ammessi ad agevolazione.

La Prefettura - U.T.G. - provvede alla trasmissione al richiedente dipartimento regionale delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con le quali viene accertata l'assenza o meno di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 - nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.

Il competente dipartimento, successivamente alla ricezione dell'informatica prevista dal D.P.R. n. 252/1998, emetterà, nel caso in cui, alla stregua delle risultanze dell'informatica emergano fattori ostativi, il provvedimento di revoca e ne sarà data comunicazione in via informatica al soggetto istante. Qualora non dovessero emergere fattori ostativi ne sarà data comunicazione in via informatica al soggetto istante al fine dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato.

16. CODICE TRIBUTO - COMPENSAZIONI

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine, con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sarà istituito il relativo codice tributo.

Si precisa che l'utilizzo del credito d'imposta sarà soggetto alle eventuali limitazioni previste in materia di compensazione dei crediti d'imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni.

Più in particolare per il concreto utilizzo del credito d'imposta occorrerà tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia del 21 febbraio 2011 e successive modificazioni in materia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debiti erariali su ruoli definitivi.

17. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

La trasmissione delle istanze di ammissione, della comunicazione di dimiego e della dichiarazione successiva devono avvenire esclusivamente in via telematica.

Il comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 prevede che, per le modalità della trasmissione telematica si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, contenente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

18. CLAUSOLE ANTIELUSIVE

Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Le clausole in virtù delle quali il contribuente deve procedere alla rideterminazione dell'investimento netto su cui calcolare l'agevolazione, possono essere raggruppate nelle seguenti ipotesi.

18.1 Beni agevolati non entrati in funzione

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento il costo storico dei beni non entrati in funzione.

Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere determinato in base ai criteri evidenziati al precedente paragrafo 10.

In particolare, per gli investimenti realizzati mediante appalto a terzi, mentre l'investimento si considera sostenuto, ai fini della maturazione ed utilizzabilità del credito, separatamente per ciascuno stato di avanzamento lavori, il dies a quo per la rideterminazione del beneficio coincide con la data di ultimazione dell'opera e, cioè, con il momento in cui avviene il collaudo definitivo della prestazione complessivamente considerata.

18.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.

In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovrà procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorché nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive.

18.3 Rideterminazione del credito d'imposta

In caso di revoca dall'agevolazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni non entrati in funzione, ovvero fatti uscire dal regime d'impresa, destinati a strutture produttive diverse. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. Il termine per l'effettuazione del riscatto deve essere indicato nel contratto; di conseguenza, i contratti senza clausola di riscatto non consentono di fruire dell'agevolazione.

Qualora il credito indebitamente utilizzato sia già stato utilizzato, occorrerà corrispondere l'eccedenza indebitamente frutta, maggiorata degli interessi.

18.4 Recupero del credito d'imposta non spettante

Nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 11/2009, non si applicano sanzioni se il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la rideterminazione.

Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

19. CONTROLLI

Con decreto dirigenziale n. 3 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010), modificato dal decreto dirigenziale n. 266 del 2 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010), sono state emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della medesima legge regionale n. 11/2009 ed individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009,

tenuto conto delle competenze normativamente desumibili dallo stesso art. 8 della legge regionale n. 11/2009 in capo, rispettivamente, al dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, al dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura e al dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

La fruizione dell'agevolazione sarà controllata anche attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel Mod. F24.

In ogni caso, le amministrazioni interessate provvederanno a verificare, per quanto di propria competenza, che l'agevolazione sia fruita nel rispetto delle pertinenti discipline comunitarie.

I dipartimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 1, del sopra citato decreto dirigenziale n. 3/2010, sono i soli legittimi a stare in giudizio nelle controversie instaurate avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione e di quelli di revoca del beneficio per perdita dei requisiti.

La stessa indicazione deve essere contenuta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei provvedimenti comunicati agli interessati.

Compete, invece, all'Agenzia delle entrate l'adozione dell'atto di recupero del credito d'imposta, a seguito di revoca del beneficio. L'atto è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che lo ha emesso. L'impugnativa è consentita solo per vizi propri e, quindi, non per vizi che riguardano l'atto presupposto (il diniego o la revoca dell'agevolazione). Legittimato passivo è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'avviso di recupero del credito.

In caso di mancato versamento del credito d'imposta indebitamente frutto da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate cura, mediante iscrizione nei ruoli, la riscossione coattiva delle somme dovute in base agli atti di recupero.

In particolare, sotto il profilo fiscale l'attività di controllo si concreta:

- nella preliminare verifica dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire delle agevolazioni;
- nel riscontro in ordine all'esatto ammontare del credito spettante, qualora ricorrono le condizioni di legge per usufruire dell'agevolazione;
- nel riscontro dell'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione;
- nella successiva notifica al beneficiario - nei casi di riscontrato indebito utilizzo del credito - di un apposito atto di recupero, contenente l'invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni dalla data di notifica;
- l'interessato può impugnare l'atto di recupero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla data di notifica, al fine di far valere vizi relativi all'attività direttamente riconducibile all'Agenzia delle entrate; legittimato passivo è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto di recupero del credito;
- qualora il beneficiario non ottemperi all'invito, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo a titolo defi-

nitivo; il contribuente può impugnare la cartella di pagamento solo per vizi propri della stessa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla data di notifica; legittimato passivo è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso il ruolo, salvo che per i vizi imputabili all'Agente della riscossione.

Tenuto conto delle competenze normativamente desumibili dallo stesso art. 8 della legge regionale n. 11/2009 in capo, rispettivamente, al dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, al dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura e al dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, l'articolo 2 del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 3/2010 al comma 3 prevede che i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunitaria richiamata nella legge regionale n. 11/2009, nonché sulla rispondenza degli investimenti effettuati, ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea sono effettuati dai medesimi dipartimenti.

In particolare l'articolo 3 del medesimo decreto recita testualmente:

1. Il dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, il dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura e il dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari dispongono controlli e ispezioni a campione su almeno il cinque per cento dei beneficiari nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui alla legge regionale n. 11/2009, tesi ad accertare:
 - a) la rispondenza degli investimenti effettuati rispetto al regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'aiuto n. 675/2008);
 - b) il rispetto della legge regionale n. 11/2009 e della pertinente disciplina comunitaria richiamata nella medesima legge regionale n. 11/2009, ivi compresa la regola del cumulo; il rispetto della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003), con particolare riguardo all'articolo 4.2 dell'allegato alla raccomandazione stessa, anche nel caso di acquisizione del controllo di società di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 11/2009.
2. In caso di mancato rispetto della legge regionale n. 11/2009 e della pertinente disciplina comunitaria richiamata nella medesima legge regionale n. 11/2009, i dipartimenti di cui al precedente comma 1, provvedono alla revoca dell'agevolazione e applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti tributari-fiscali. Tali sanzioni, da imputarsi al capitolo 2301 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria" del bilancio regionale, dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto agli sportelli degli agenti della riscossione degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate (art.4, comma 1, prima parte decreto legislativo n. 237/97);
- versamento mediante delega, mod. F23, alle poste italiane (decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 237/97);
- versamento mediante delega, mod. F23, alle banche, secondo le modalità di cui agli artt 6, 7 e 8 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 237/97: delega a versare all'Agente della riscossione).

In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il codice tributo 741 T ed il codice destinatario 16, utilizzando sempre il modello "F 23" allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998, mentre si rinvia ai siti istituzionali www.finanze.it oppure www.agenziaentrate.it per le successive modificazioni ed aggiornamenti.

Ulteriore modalità è quella del versamento diretto in Tesoreria.

I suddetti versamenti potranno essere effettuati direttamente presso gli uffici provinciali di Cassa regionale, che provvederanno al rilascio di apposita quietanza di entrata, oppure tramite conto corrente postale intestato a "Unicredit S.p.A - Cassiere della Regione siciliana per la Provincia di , indicare la provincia) - Ufficio di Cassa della Regione siciliana", utilizzando i numeri di conto corrente postale che appresso si riportano a seconda della provincia in cui risiede il soggetto sanzionato tenuto al versamento della sanzione di che trattasi:

c/c post. n. 229922 intrattenuto ad Agrigento;
 c/c post. n. 217935 intrattenuto a Caltanissetta;
 c/c post. n. 12202958 intrattenuto a Catania;
 c/c post. n. 11191947 intrattenuto ad Enna;
 c/c post. n. 11669983 intrattenuto a Messina;
 c/c post. n. 302901 intrattenuto a Palermo;
 c/c post. n. 10694974 intrattenuto a Ragusa;
 c/c post. n. 11429966 intrattenuto a Siracusa;
 c/c post. n. 221911 intrattenuto a Trapani.

Nel caso di specie nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 2301 – capo 8 – sanzioni per le violazioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni".

3. In caso di mancata o tardiva trasmissione della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 entro il termine previsto dal medesimo articolo 7, comma 2, lett. j), i dipartimenti di cui al precedente comma 1 comunicano, in via telematica, il provvedimento di decadenza dal beneficio, adottato con decreto del dirigente generale, ai soggetti interessati e all'Agenzia delle entrate.
4. Avverso i provvedimenti di diniego, revoca e decadenza adottati dai competenti dipartimenti di cui al superiore comma 1 i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricor-

so straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni.

Per quanto sopra esplicitato ne consegue che i competenti dipartimenti della Regione sono legittimati a stare in giudizio nelle controversie instaurate avverso i provvedimenti dagli stessi adottati.

20. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI: ATTIVITA' DI CONSULENZA - DIRITTO DI INTERPELLO

L'articolo 5 della convenzione stipulata il 17 novembre 2010 tra l'Agenzia delle entrate e la Regione siciliana per la gestione del credito di imposta prevede che la stessa Agenzia, previo coordinato raccordo preventivo con la Regione, assicura l'assistenza ai contribuenti negli adempimenti connessi all'utilizzo del credito, nonché attività di consulenza.

Pertanto, l'attività consultiva e la resa di pareri riguardanti l'interpretazione applicativa delle disposizioni sul credito di imposta oggetto della presente circolare dovranno essere richieste esclusivamente alla stessa Agenzia delle entrate, avendo riguardo alle modalità e ai termini previsti dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla vigente regolamentazione attuativa della predetta disposizione.

In particolare, al pari di tutte le misure agevolative di carattere fiscale anche per la misura agevolativa in oggetto sarà possibile utilizzare l'istituto dell'interpello ordinario ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 11 della stessa legge n. 212/2000 nonché del regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 209 del 26 aprile 2001.

L'interpello è un'istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all'Amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un'operazione economica o l'interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto.

Attraverso l'interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Iter della procedura

L'istanza deve essere presentata alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.

Le imprese di più rilevante dimensione, come definite dalla vigente normativa statale, devono rivolgere le istanze di interpello all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa, tramite la direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l'istruttoria e a fornire il proprio parere alla direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell'istanza.

L'istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l'istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio, regolarizza l'istanza sottoscrivendola.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all'ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l'istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.

Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

Effetti

Se l'Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.

Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Amministrazione.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale internet della Regione siciliana.

L'Assessore: ARMAO

(2011.10.464)083

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 7.70

